

SEZIONE PPD Claro  
Marcella Bertagni  
6702 Claro

Lodevole  
Municipio di Claro  
6702 Claro

Claro, 30 settembre 2009

## **NO alla trasformazione del Ristorante 4 Ruote in un postribolo !**

Egregio signor Sindaco,  
Egregi signori Municipali,

La Sezione PPD di Claro ha deciso di promuovere una Petizione popolare contro la domanda di cambio di destinazione del ristorante 4 Ruote in luogo d'esercizio della prostituzione, dando così voce alla popolazione direttamente toccata dalle implicazioni territoriali che questa decisione potrebbe comportare. Per quanto la petizione non implica alcun diritto all'adempimento di specifiche richieste, le firme raccolte testimoniano un'**opposizione preponderante** della cittadinanza all'insediamento di una tale attività sul suolo comunale.

### **Basi legali**

In Ticino, l'esercizio della prostituzione è regolato da una specifica legge denominata Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione che ne ammette l'attività. E' invece vietata nei luoghi dove può turbare l'ordine pubblico ed in particolare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica (art. 3 cpv. 1). Il concetto di **moralità pubblica**, pur variando secondo le epoche e le culture, concerne il rispetto dei valori fondamentali della comunità. Il compito di stabilire i luoghi dove vige il divieto della prostituzione è lasciato ai Municipi (art. 3 cpv. 2) tenendo conto della configurazione territoriale, della natura degli insediamenti e delle **esigenze specifiche d'ogni Comune** (Messaggio 5044 del Consiglio di Stato). L'art. 3 della Legge non è una norma di carattere pianificatorio bensì di polizia. La sua applicazione va fondata su ragioni e circostanze concrete e non si estende alla proprietà privata, dove l'esercizio della prostituzione deve

essere arginato o inibito attraverso lo strumento del piano regolatore e delle relative norme di attuazione.

La richiesta di cambiamento di destinazione s'inserisce quindi nel quadro giuridico fissato dal diritto pianificatorio. Nella fattispecie è applicabile la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) per quanto concerne le disposizioni vigenti per edifici non conformi alla funzione della zona (art. 22 e 24 LPT) e la rispettiva Ordinanza.

In base all'art 24 LPT è permesso il rilascio di autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti fuori dalle zone edificabili a condizione

a) che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori dalla zona edificabile

b) che non vi si oppongano interessi preponderanti.

I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente. Secondo la prassi costante del Tribunale federale, un progetto è considerato ubicazione vincolata allorché per motivi d'ordine tecnico, o aziendale o a causa della costruzione del suolo l'edificio deve essere necessariamente ubicato fuori dalla zona edificabile (criterio positivo). Analoga considerazione vale allorché un progetto non può essere realizzato in una qualsivoglia zona edificabile a causa delle immissioni che produce (criterio negativo). Il criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT.

Pure trova applicazione l'articolo 24c LPT. In base a suddetto articolo, un edificio può essere modificato soltanto nella misura in cui resta sostanzialmente uguale allo stato di riferimento (ciò che vien definito il «principio d'identità»). Vanno considerati segnatamente gli aumenti della superficie utile, le modifiche di volumetria, le modifiche di utilizzazione e le trasformazioni all'interno del volume dell'edificio, le modifiche dell'aspetto esterno, l'estensione dell'urbanizzazione ma anche l'accrescimento del comfort e i costi di ristrutturazione commisurati al valore dell'edificio in quanto tale. Il paragone dev'essere di principio effettuato sull'intero edificio. Anche se nel paragone con lo stato di riferimento l'identità dell'edificio è salvaguardata, l'autorizzazione giusta l'articolo 24c LPT può essere negata a causa dell'incompatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Nuovo diritto della pianificazione del territorio. Commenti relativi all'ordinanza sulla pianificazione del territorio e raccomandazioni per l'attuazione, parte V, febbraio 2001).

### **Il contesto specifico**

Sulla base di quanto sopra, valgono le seguenti considerazioni:

1: l'esercizio della prostituzione è contrario alla vocazione esclusivamente residenziale del Comune di Claro. Con la revisione del Piano regolatore avvenuta nel 2004 e la relativa decisione del Consiglio di Stato del 10 luglio 2007, sono state di fatto abolite le zone industriali. Con questa scelta, per altro coraggiosa e per le implicazioni finanziarie

che ne derivano, si è voluto di fatto escludere dal territorio comunale l'esercizio di nuove attività lavorative, considerate incompatibili con la vocazione del Comune e il grado di qualità di vita e ambientale che vuole essere garantito alla cittadinanza. Con la qualifica di funzione residenziale, ribadita in sede di approvazione del piano, gli organi comunali hanno voluto sostenere e tutelare le caratteristiche pregiate del territorio, che ne fanno un luogo particolarmente ambito dal profilo della residenza primaria. Pure è stato introdotto il concetto di sviluppo sostenibile, nelle sue tre dimensioni ambientali, economiche e sociali (sviluppo dei valori e delle risorse sociali). Questo principio regolativo ha delle implicazioni dirette in termine di utilizzo del territorio ed esclude l'insediamento di un postribolo su suolo comunale. E questo tanto più se si considerano i problemi di ordine pubblico generati dal fenomeno della prostituzione, come lo confermano i recenti fatti di cronaca.

2. L'insediamento di attività legate alla prostituzione disattende fortemente i principi pianificatori dell'art. 1 pt. c LPT e art. 3 cpv. 3 LPT che mirano a promuovere la vita sociale, economica e culturale del Paese garantendo insediamenti strutturati secondo i bisogni della popolazione.

Sulla base di quanto sopra e dell'espressione di forte opposizione manifestata dalla popolazione per il tramite di questa petizione, **invitiamo le Autorità cantonali e comunali nell'interesse di tutta la popolazione a considerare negativamente l'esercizio della prostituzione nel nostro Comune** rifacendosi a tutte le disposizioni giuridiche applicabili, in particolare gli art. 24 e 24c LPT per quanto concerne le limitazioni delle possibilità di trasformazione dell'edificio. Una risposta affermativa non solo sarebbe di pregiudizio al nostro Comune ma pure spalancherebbe le porte a livello cantonale per iniziative analoghe e disperse in più Comuni. Il fenomeno, anziché arginato come da intenti politici, ritroverebbe nuovo slancio alla luce di una ritrovata legalità offerta dal diritto pianificatorio. L'esempio di Claro evidenzia gli strumenti a disposizione dei Comuni per gestire questo fenomeno sono insufficienti. In assenza di un quadro giuridico cantonale preciso, di fatto l'esercizio della prostituzione è regolato dal diritto pianificatorio i cui obiettivi ed intenti sono di ben altra natura.

Con la massima stima.


Per la sezione PPD di Claro

La Presidente



Marcella Bertagni

Il Segretario



Fabio Allegri